



LA PREDISPOSIZIONE DEL PEF E IL RUOLO DEI GESTORI A SUPPORTO DEGLI ENTI LOCALI


Samir Traini
Vice direttore

laboratorio
ref.
ricerche

Milano, 15 settembre 2020

IL PERIODO DI REGOLAZIONE


L'MTR DEFINISCE I COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER IL PERIODO **2018-2021**



IL PROCESSO DI APPROVAZIONE TARIFFARIA

GLI ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO DI APPROVAZIONE TARIFFARIA SONO TRE: IL **GESTORE, L'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E ARERA**

IL PROCESSO DI APPROVAZIONE TARIFFARIA



NB: è previsto il diritto di surroga del gestore e dell'Ente territorialmente competente in caso di **inerzia** di uno dei due soggetti. In quel caso è possibile darne comunicazione ad ARERA informando contestualmente il soggetto inadempiente.

Fonte: Laboratorio REF Ricerche

I CASI DI INERZIA DEL GESTORE E DELL'ETC

DEL. 31 OTTOBRE 2019 443/2019/R/RIF

7.1 In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del PEF secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'ETC, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore.

7.3 Il gestore, una volta predisposto il piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, **in caso di inerzia dell'ETC**, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente l'Ente medesimo.

7.2 e 4 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui ai precedenti commi, provvede a diffidare l'ente e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

DEL. 3 MARZO 2020 57/2020/R/RIF

3.1 La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'ETC nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF è da considerarsi inerzia ai sensi dell'art. 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l'Ente ne dà comunicazione all'Autorità, che procede secondo la normativa vigente.

3.4 In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del PEF sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. **Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione.**

LE INNOVAZIONI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI

IL **MTR** È STATO ORIENTATO A RAZIONALIZZARE LA DISCIPLINA PREVIGENTE PER LIMITARE LE TANTE **DISOMOGENEITÀ** NELL'APPLICAZIONE DEL **DPR 158/99** E OFFRIRE AGLI UTENTI MAGGIORE **TRASPARENZA**


Due importanti INNOVAZIONI:

1. L'impiego delle **fonti contabili obbligatorie** del gestore per l'elaborazione del PEF, prevedendo il riconoscimento dei costi effettivi e non più costi pianificati e/o di pre-consuntivo;
2. La determinazione dei **costi efficienti di esercizio** e di **investimento** riconosciuti per ciascun anno a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (**a-2**) come risultanti da fonti contabili obbligatorie

...oltre a ... una nuova valorizzazione dei costi di capitale

LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

IL **MTR** NON PREVEDE ANCORA UN OBBLIGO DI *UNBUNDLING* CONTABILE, I COSTI VENGONO RIPARTITI ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI **DRIVER**




UNA DETERMINAZIONE DEL WACC A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI

ARERA HA FISSATO UN TASSO DEL RENDIMENTO DEL CAPITALE DEL **6,3%** PER IL 2020-21, A CUI SI APPLICA UN'EVENTUALE MAGGIORAZIONE DELL'**1%** PER GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL 2018

LA DETERMINAZIONE DEL WACC NEI SETTORI REGOLATI

Anno 2019



* al netto dell'IRAP

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ARERA

** Dpr 158/99: "La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti"

Il tasso di rendimento del capitale negli anni più recenti come da metodologia Dpr 158/99**



- **6,3%** per il **2020-2021**
- **6,3%** per il **2019**
- **5,8%** per il **2018**

+1% per gli investimenti effettuati dal 01/01/2018

3-4%

II RUOLO DEI GESTORI A SUPPORTO DEGLI ENTI LOCALI

- Leale collaborazione con gli uffici degli Enti Locali che soffrono di asimmetria informativa
- Definizione di obiettivi di qualità contrattuale e tecnica del servizio ragionevoli ed effettivamente raggiungibili
- Adozione di sistemi di contabilità industriale analitica in previsione della regolazione dell'*unbundling* contabile
- Salto di qualità del ruolo industriale dei gestori per rispondere alle esigenze di un settore così complesso (aggregazioni)
- E i Comuni?
 - Promozione di forme associative tra Enti Locali per l'affidamento del servizio e il conseguente rispetto della compliance regolatoria
 - Quale assetto di governance? Sono necessarie le EGATO?!

DOMANDE (1)

Domande Comune 1

- Una volta determinato il PEF complessivo, per la copertura dei relativi costi è possibile portare in detrazione le entrate previste dalla determinazione areare 02/drif/2020 e in particolare :
 - contributo a carico del MIUR
 - entrate derivanti dalla distribuzione del dividendo straordinario del gestore
- Se decidiamo di confermare al momento le tariffe 2019, e poi solo successivamente, entro il 31/12/2020 approvare il PEF 2020, portare comunque in detrazione queste entrate sul pef 2020?

Domande gestore 1

- IVA SU ACQUISTI INDETRAIBILE PER MOTIVI OGGETTIVI: la normativa civile e fiscale consente di capitalizzare la parte di iva non detratta al costo cui si riferisce (ES. cellulare, manutenzione autovetture, etc). Nel considerare i costi 2018 per il PEF rifiuti 2020 deve essere sottratta dalle relative voci di costo e pertanto non inclusa tra i costi ammissibili?
- CONGUAGLIO 2020: il conguaglio si calcola come differenza tra il PEF2018 calcolato con il nuovo metodo tariffario utilizzando i costi efficienti 2018 (costi effettivi 2017 maggiorati dello 0,7%) e la somma effettivamente incassata dal gestore per il medesimo anno (2018)?

DOMANDE (2)

Domande Comune 2

- I costi complessivi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti del nostro comune risultano inferiori al PEF e al tetto massimo tariffabile: è possibile discostarsi al ribasso fornendo come motivazione che il gestore concede condizioni di “miglior favore” avendo efficienza sui costi distribuiti su più comuni? Potremmo essere soggetti a indagini da parte di Arera o addirittura il fatto di approvare tariffe più basse potrebbe costituire un limite tariffabile in futuro?
- Nell’attuale PEF come deve essere gestito l’FCDE relativo al tributo TARI? Deve essere indicato per l’intero importo tra i costi del comune? Nel caso in cui durante l’anno si stralcino dai residui TARI somme divenute inesigibili, queste devono essere indicate nel PEF alla voce ex CCD? E in caso affermativo tali somme vanno decurtate dall’accantonamento del FCDE già indicato nel PEF?
- Fino ad ora dai costi di smaltimento decurtavamo interamente l’importo CONAI: è possibile con le nuove regole detrarlo ancora integralmente?
- Nel caso in cui i costi a consuntivo 2020 fossero superiori a quanto previsto con l’emissione delle tariffe si potrebbe recuperare lo scostamento in anni successivi?
- Al contrario, nel caso in cui applicassimo il massimo tariffabile e questo risultasse superiore ai costi a consuntivo, come dovremmo gestire la differenza?

DOMANDE (3)

Domande Comune 3

- Considerato che, l'amministrazione dopo una prima gara deserta effettuata nel primo semestre 2020, ha aggiudicato il servizio di trasporto e raccolta servizio rifiuti ad un nuovo operatore con conseguenti maggiori costi dal 1/10/2020, si chiede visto che nel nuovo appalto sono previsti incrementi di % raccolta differenziata se è possibile indicare nel PEF 2020 i maggiori costi del servizio andando oltre l'importo l'entrata delle tariffe stabilite con il nuovo metodo ARERA.
- In caso contrario, se i costi del PEF 2020 con i criteri ARERA è inferiore agli attuali costi supportati dall'Ente inseriti in bilancio, si chiede, come poter gestire in bilancio questi maggiori costi ed in quale anno dei PEF vanno inseriti.

Domande Comune 4

- L'Amministrazione Comunale ha aggiudicato il nuovo servizio di igiene urbana in agosto 2020. Dal 1 ottobre il nuovo gestore avvierà il servizio - completamente rinnovato e con costi totalmente differenti rispetto al passato - dal 1 ottobre. E' corretto non considerare il periodo "a-2" indicato nelle delibere di ARERA ma semplicemente l'ammontare dell'impegno di spesa che è stato assunto per l'annualità 2021? Naturalmente ne daremo adeguata evidenza in sede di redazione del PEF.

DOMANDE (4)

Domande Comune 5

- Come debbono essere trattate le economie derivanti da minori costi del gestore del servizio raccolta rifiuti nel 2019 e contabilmente inseriti nell'avanzo di amministrazione vincolato? Esistono vincoli nel caso il Comune decida una riduzione delle tariffe rispetto alle risultanze del P.F.?
- Nel caso di riscossione della TARI da parte del Comune, le entrate tariffarie debbono comunque essere suddivise nel foglio "Previsionali" del gestore "ricavi tari a copertura dei soli costi del gestore" e l'analogo foglio del Comune o indicati solamente tra i ricavi del Comune ?

Domande Comune 6

- A seguito di gara è stato aggiudicato il servizio raccolta e smaltimento a nuovo gestore che inizia a operare dal 1.10.2020. I costi previsti per il 2021 sono maggiori rispetto a quelli del consuntivo 2019, sia per maggiori servizi sia per aumento costi smaltimento.
- Quesito: per le tariffe 2021 posso usare il preventivo di costo come da contratto (soluzione più logica), o devo usare il consuntivo 2019 come da norme ARERA?

DOMANDE (5)

Domande Comune 7

- L'art. 107, comma 5, del DL 18/2020 (cd "Cura Italia") stabilisce che: 5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
- Il Comune si è avvalso di tale facoltà e, nel mese di luglio, ha approvato le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020; entro il 31 dicembre 2020 si provvederà alla determinazione ed approvazione del PEF 2020.
- Si chiede, cortesemente, se l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 possa essere coperto interamente nell'esercizio 2020, con proprie risorse di bilancio (avanzo di amministrazione), anziché in tre anni, a decorrere dal 2021, come reso possibile dalla norma.

DOMANDE (6)

Domande Comune 8

- Come deve essere strutturata IN DETTAGLIO la “relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia se evidenze contabili sottostanti”. Come può il Comune-ETC (siamo in Lombardia) verificare la COMPLETEZZA, la COERENZA e la CONGRUITA’ dei dati? Quali sono le evidenze contabili sottostanti che DEVONO essere illustrate? Quali sono in DETTAGLIO i DATI che devono essere OBBLIGATORIAMENTE inseriti nel PEF? Nel caso di gestore che svolge il servizio per più comuni, come può il comune /ETC verificare che quanto indicato nel PEF e nella relazione sia corretto? Abbiamo 2 gestori, il gestore numero 1 inserisce tabella con i totali di conto economico e utilizza un driver (non si sa come l’abbiano quantificato) per la suddivisione dei costi. Il gestore n. 2 fa un semplice elenco di costi riferibili al ns. comune e si rifiuta di inserire i dati di conto economico perché sostiene che hanno tenuto una contabilità per centri di costo (cosa di cui il comune non ha evidenza naturalmente)
- Visto che il Comune sostiene direttamente dei costi quali ad esempio postalizzazione bollette, manutenzione e utenze centro di raccolta, fornitura contenitori ecc.. il comune stesso deve redigere il PEF. Vanno inseriti anche gli importi pagati agli altri 2 gestori? Come si conciliano con i PEF redatti dai gestori stessi? Che ruolo hanno gli importi di aggiudicazione del servizio se il totale del PEF fornito dal gestore è maggiore/minore rispetto al totale dell’appalto? (abbiamo un appalto all-inclusive che prevede un importo forfettario TUTTI i servizi inerenti il ciclo dei rifiuti -raccolta, trasporto, smaltimento, spazzamento strade)

DOMANDE (7)

Domande Comune 8

- Nel corso del 2019 è cambiata la modalità di raccolta del secco indifferenziato con l'introduzione dei contenitori con microchip e pagamento della parte variabile (sola quota di gestione del secco) in base al numero di svuotamenti. Questo ha permesso di DIMEZZARE il quantitativo di rifiuto secco raccolto (con dimezzamento quindi della spesa per smaltimento). Visto che il PEF fa riferimento alla gestione 2018 per calcolare il costo di svuotamento del 2020 facciamo riferimento alla spesa sostenuta per gli smaltimenti nel 2018 o sulla previsione 2020 che ha quindi un costo dimezzato? Il gestore nella relazione DEVE evidenziare il cambiamento di modalità di raccolta e illustrare il risultato raggiunto? DEVE tenere in considerazione il fatto che dovrà spendere di meno per smaltire il secco?

Domande Comune 9

- Nei 3 Comuni facenti parte dell'Unione si era deciso di confermare in acconto le tariffe TARI 2019 (acconto al 50% - in delibera di conferma tariffe 2019 si è indicato che il saldo con tariffe 2020 veniva effettuato a dicembre) seguendo il vecchio decreto 2019, e approvare in sede di saldo le tariffe 2020 con l'eventuale conguaglio, senza trascinare parti del 2020 nei 3 anni successivi. Così facendo avremmo dovuto approvare Piani Finanziari e tariffe entro il 30/09, ma il gestore del servizio rifiuti ci ha comunicato a fine agosto che ci avrebbe consegnato i Piani Finanziari a Ottobre, pertanto non possiamo seguire la strada presa.
- Domanda: è sufficiente indicare nella delibera di approvazione delle tariffe 2020 la possibilità che un eventuale conguaglio venga ripartito nei 3 anni successivi?

DOMANDE (8)

Domande Comune 10

- Nel merito del calcolo del PEF 2020 ho alcuni quesiti di carattere prettamente tecnico:
- 1) Laddove il modello fa riferimento ad “entrate OLD” si devono intendere gli accertamenti effettivi rilevati dal RENDICONTO 2019 per la TARI o i dati previsionali inseriti nel PEF?
- 2) I costi dell’IVA, che sono un costo per l’Ente, ritengo vadano calcolati sui dati di bilancio del gestore in relazione ai dati inseriti nel PEF. Da un punto di vista della costruzione del modello, vanno comunque inseriti dal Comune nel PEF gestore – conto economico – IVA e altre imposte indetraibili ?
- 3) Il riparto dei ricavi a copertura del PEF Comune – e del PEF gestore con quale criterio è effettuato? E la suddivisione tra ricavi a copertura dei costi fissi e variabili per il PEF Comune?
- 4) I rimborsi di entrata fatti dal Comune ai contribuenti vanno inseriti negli oneri diversi di gestione, COAL?

DOMANDE (9)

Domande Comune 10

- Preliminarmente ho due quesiti che interessano il PEF 2021 visto l'avvicinarsi del termine per l'approvazione dei nuovi bilanci, in particolare:
- 1) Volendo procedere alla approvazione del bilancio 2021 entro il termine dell'esercizio, è corretto ritenere che, poiché esiste il vincolo sulla percentuale di incremento delle di cui all'art. 4.2 delibera ARERA 443/2019, il valore del PEF 2021 ai fini della determinazione delle tariffe sarà pari in assenza di miglioramento produttività, miglioramento qualità o modifica perimetro gestionale, al valore entrate tariffarie 2020 (che potrebbero essere pari alle entrate 2019 aumentate del tasso di inflazione programmata) aumentato del tasso di inflazione programmata, chiaramente in caso di equilibrio del gestore?
- 2) In questa ipotesi - $\text{VALORE TARIFFE 2021} = \text{VALORE TARIFFE 2020 AUMENTATE DEL TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATA}$, il conguaglio legato alla differenza tra PEF 2020 e PEF 2019 va ad aggiungersi al valore tariffe 2021 oppure è assorbito nel valore 2020 aumentato del tasso di inflazione programmato?

DOMANDE (10)

Domande Consulente 1

- Con il primo gennaio 2019 c'è stato il cambio di gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
- Chi deve fornire i dati per la predisposizione del PEF 2020?
- Il vecchio gestore ha risposto che non compete a lui, citando la Determinazione 02/DRIF/2020 ARERA, il nuovo gestore ha risposto che non compete a lui in quanto la normativa ARERA fa riferimento agli anni 2017 e 2018.

ALLEGATO COME SI FA IL PEF SECONDO IL MTR.

I PASSI FONDAMENTALI

- 1) Individuare gli attori che operano nel servizio integrato
- 2) Raccogliere i dati → PEF grezzo
- 3) Consolidare le informazioni → PEF grezzo consolidato [attenzione al *double counting*]
- 4) Calcolo dei conguagli
- 5) Valutare le componenti di costo prospettico
- 6) Individuare i parametri (di *sharing* dei ricavi, di gradualità, ecc..)
- 7) Valutare l'eventuale riclassificazione da costi variabili a fissi
- 8) Valutare il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 9) Valutare l'equilibrio economico-finanziario della gestione e del gestore



Il PEF è poi sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente e successivamente approvato in via definitiva da ARERA

LA DOCUMENTAZIONE: PEF, RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

L'AGGIORNAMENTO DEL PEF PREVEDE LA REVISIONE DI ALCUNI **CONTENUTI MINIMI**:

- 1) Programma e piano finanziario degli investimenti
 - 2) Specifica dei beni, strutture e servizi impiegati per l'effettuazione del servizio
 - 3) Le risorse necessarie per effettuare il servizio
 - 4) Una relazione che riporti:
 - il modello gestionale e organizzativo del servizio
 - I livelli di qualità del servizio
 - la ricognizione degli impianti esistenti
 - 5) Lo **schema tipo PEF** compilato come riportato nell'Appendice 1 della Delibera 443/2019
 - 6) La **relazione di accompagnamento** come riportata nell'Appendice 2 della Delibera 443/2019
 - 7) La **dichiarazione di veridicità** come riportata nell'Appendice 3 della Delibera 443/2019
-  Il PEF è poi sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente e successivamente approvato in via definitiva da ARERA

LA PIATTAFORMA ARERA DI CARICAMENTO DEI PEF 2020

IL FORMATO DI CONSEGNA DEL PEF2020 PREVEDE LA SCOMPOSIZIONE DEL MTR FRA GESTORI

agg. 24-06-2020

● PEF 2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

	Input dati Ciclo integrato RU Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	Ambito tariffario/Comune di		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G			-
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G			-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G			-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G			-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TV}^{EXP}	G			-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G			-
Fattore di Sharing – b	E			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – $b(AR)$	E			-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	G			-
Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$	E			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E			-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}	G			-
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	E			
Rateizzazione r	E			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+y)RC_{TV}/r$	E			-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	-	-	-



Il Comune per la consegna del PEF2020 deve registrarsi alla anagrafica ARERA degli ETC. Accedendo al portale può scaricare il modellino Excell contenente le formule di calcolo

LA PIATTAFORMA ARERA PER L'INSERIMENTO DEI PEF 2020

ELEMENTI DI NOVITA' :

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$	C
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif	
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV_{TV}^{EXP}	facoltativo
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS_{TV}^{EXP}	facoltativo
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV_{TF}^{EXP}	facoltativo
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio $RCND_{TV}$)	C
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – $RCND_{TV}$	
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – $RCND_{TV}$	facoltativo
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ al netto della componente di rinvio $RCND_{TV}$	C

- componenti COVID: COV_{TV} , COV_{TF} , COS_{TV} e $RCND_{TV}$
- Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF
- Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

DUE DIFFERENTI 4.5 DA TENERE A MENTE

DALLA 443/2019

4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.

DAL MTR

4.5 Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario ...il superamento del limite di cui al comma 4.3, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

4.5bis Per l'anno 2020, gli Enti territorialmente competenti possono includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da COVID-19

ATTENZIONE!..Sempre da MTR

4.6 Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione

APPENDICI: DOCUMENTAZIONE .

LINK UTILI

- 1) METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 MTR. Allegato A: <https://www.arera.it/allegati/docs/19/443-19all.pdf>
- 2) DELIBERAZIONE 3 MARZO 2020 57/2020/R/RIF: <https://www.arera.it/allegati/docs/20/057-20.pdf>
- 3) DETERMINAZIONE N. 02/DRIF/2020: <https://www.arera.it/allegati/docs/20/002-20drif.pdf>
- 4) Nota di Approfondimento IFEL: La deliberazione ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario-MTR (periodo 2018-2021)
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/3680_95cb738a732fe0012e47716ae3b6ae12
- 5) Delibera 05 maggio 2020 158/2020/R/rif: <https://www.arera.it/allegati/docs/20/158-20.pdf>
- 6) Delibera 23 giugno 2020 238/2020/R/rif: <https://www.arera.it/allegati/docs/20/238-20.pdf>
- 7) Per il calcolo dei fabbisogni standard a livello comunale
Applicativo e Nota IFEL: <https://www.fondazioneifel.it/banche-dati/costi-rifiuti>
Nota MEF: <https://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/TARI-Fabbisogni-standard-del-servizio-di-raccolta-e-smaltimento-dei-rifiuti-Anno-2020-Art.-1-comma-653-della-legge-n.-147-del-2013-Pubblicazione-delle-linee-guida/>



https://www.arera.it/it/operatori/MTR_faq.htm

I NOSTRI RIFERIMENTI



Laboratorio REF Ricerche

Via Aurelio Saffi, 12 - Milano

laboratorio@refricerche.it

www.refricerche.it

Samir Traini

Partner REF Ricerche

straini@refricerche.it

Nicoletta Barabaschi

Senior Consultant

nbarabaschi@refricerche.it